

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Testo attuale

CAPO I CONTRADDITTORIO PREVENTIVO

Art. 11 Ambito di applicazione

1. In conformità all'art. 6-bis, della Legge n. 212/2000 e s.m.i., tutti gli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente capo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. Ai sensi del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:

Testo modificato

CAPO I CONTRADDITTORIO PREVENTIVO

Art. 11 Ambito di applicazione

1. In conformità all'art. 6-bis, della Legge n. 212/2000 e s.m.i., tutti gli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente capo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio preventivo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.
3. **In assenza di fonti normative primarie e secondarie che individuino i provvedimenti di competenza comunale esclusi dal contraddittorio preventivo, ai sensi del presente regolamento si considerano:**

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Testo attuale

- gli atti di accertamento per omessa dichiarazione, omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, nell'ipotesi in cui la determinazione del tributo dipende direttamente da banche dati a disposizione dell'amministrazione comunale (a titolo esemplificativo: i dati catastali e quelli delle Conservatorie, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria e dall'anagrafe comunale) o dalla dichiarazione presentata dal contribuente;
- gli atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;
- il rigetto delle istanze di rateazione, incluse le ipotesi di concessione di una rateazione di durata inferiore a quella richiesta;
- i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione;
- il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
- gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
- il rigetto delle istanze di cui all'esercizio dell'autotutela;
- ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo e della soggettività passiva, derivi da dati nella disponibilità dell'amministrazione comunale e comunque risulti in modo certo e preciso e non in via presuntiva.

Testo modificato

ATTI AUTOMATIZZATI E SOSTANZIALMENTE AUTOMATIZZATI

Sono quelli in cui l'ufficio calcola il tributo o riconosce esenzioni e agevolazioni esclusivamente incrociando gli elementi contenuti nelle banche dati di cui dispone. Vi rientrano:

1. gli **accertamenti per omesso, insufficiente o tardivo versamento IMU** nei casi in cui il contribuente:
 - non era tenuto a presentare la dichiarazione per autoliquidare il tributo o per fruire di esenzioni e agevolazioni;
 - era tenuto a presentare la dichiarazione per fruire di esenzioni o agevolazioni e non vi ha provveduto;
2. gli **accertamenti per omessa dichiarazione IMU** nei casi in cui il contribuente:
 - era tenuto a presentare la dichiarazione per autoliquidare il tributo e non vi ha provveduto, se l'ufficio può prontamente ed oggettivamente individuare il soggetto passivo d'imposta, la base imponibile, la quota e i mesi di possesso;
3. gli **accertamenti per omessa dichiarazione TARI**, relativi a utenze domestiche e non domestiche, nei casi in cui il contribuente:
 - era tenuto a presentare la denuncia di inizio occupazione o di variazione aumentativa del carico tributario e non vi ha adempiuto, se l'ufficio può prontamente ed oggettivamente individuare il soggetto passivo d'imposta, le superfici imponibili e quelle esenti, la categoria tariffaria applicabile alle superfici imponibili anche eventualmente differenziata per porzioni di superficie;
4. ogni **altro atto** in cui la determinazione del tributo e della soggettività passiva risultino in modo certo e preciso e non in via presuntiva dalle banche dati² di cui dispone.

² Rientrano tra le banche dati a disposizione dell'amministrazione, ad esempio: la banca dati catastale; i registri di Conservatoria; l'anagrafe tributaria e tutte le banche dati ad essa collegate (contratti di locazione e di comodato, successioni, atti di registro, dichiarazioni del modello unico informatico, forniture dei pubblici servizi, dichiarazioni di ruralità); l'anagrafe della popolazione residente e i registri di stato civile; il Registro delle imprese; le dichiarazioni relative ad altri tributi comunali, regionali o erariali; i versamenti pervenuti all'ufficio; le banche dati nazionali messe a disposizione da Inps, Inail, Istat, Arera; i dati dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA; gli elenchi delle concessioni di beni demaniali; le dichiarazioni relative al Canone unico patrimoniale; le dichiarazioni rilasciate allo Sportello unico per le attività produttive; gli atti dello Sportello unico edilizia del comune; i dati forniti dal gestore del servizio di raccolta dei rifiuti.

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

*Testo attuale**Testo modificato***ATTI DI PRONTA LIQUIDAZIONE**

Sono quelli in cui l'ufficio calcola il tributo, riconosce o disconosce esenzioni e agevolazioni sulla base delle dichiarazioni presentate e dei dati in proprio possesso, comprese le banche dati di cui dispone². Vi rientrano:

1. gli **accertamenti per omesso, insufficiente o tardivo versamento IMU** nei casi in cui il contribuente non ha pagato conformemente a quanto ha dichiarato;
2. gli **accertamenti per omesso, insufficiente o tardivo versamento TARI** nei casi in cui la pretesa impositiva era già stata comunicata con l'invio dell'avviso bonario di pagamento:
 - anche per posta ordinaria, a seguito di denuncia del contribuente;
 - con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, a seguito di emissione d'ufficio secondo le previsioni del Regolamento Tari;
3. gli **accertamenti per infedele denuncia IMU e TARI** nei casi in cui l'ufficio ha già riscontrato, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, l'erroneità di quanto dichiarato o l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento delle esenzioni e agevolazioni dichiarate, sulla base dell'incrocio con i dati e gli elementi in proprio possesso, comprese le banche dati di cui dispone², purché nel riscontro sono stati specificati:
 - a) l'erroneità di quanto dichiarato o i motivi ostativi al riconoscimento delle esenzioni e agevolazioni dichiarate, b) gli elementi essenziali dello schema d'atto di cui al successivo art. 12.

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Testo attuale

4. Ai sensi del comma 2 si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, gli atti che scaturiscono dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

*Testo modificato***ATTI DI CONTROLLO FORMALE DELLA DICHIARAZIONE**

Sono quelli in cui l'ufficio effettua il controllo tra le dichiarazioni presentate e i documenti probatori a queste allegati o di cui viene richiesta l'esibizione dall'ufficio. Vi rientrano:

1. gli **accertamenti per infedele denuncia IMU e TARI** nei casi in cui l'ufficio ha già riscontrato, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, l'erroneità di quanto dichiarato o l'insussistenza dei requisiti per il riconoscimento delle esenzioni e agevolazioni dichiarate, sulla base della documentazione allegata alla dichiarazione o acquisita a seguito di richiesta di esibizione da parte dell'ufficio, purché nel riscontro sono stati specificati: *a)* l'erroneità di quanto dichiarato o i motivi ostativi al riconoscimento delle esenzioni e agevolazioni dichiarate, *b)* gli elementi essenziali dello schema d'atto di cui al successivo art. 12.
4. Sono inoltre esclusi dal contraddittorio preventivo, per espressa disposizione normativa ovvero in quanto non costituenti atti recanti una pretesa impositiva:
 - il ruolo e la cartella di pagamento;
 - il rigetto delle istanze di rateazione, incluse le ipotesi di concessione di una rateazione di durata inferiore a quella richiesta e i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione;
 - il rigetto espresso o tacito delle istanze di riesame in autotutela;
 - il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Testo attuale

5. Per gli atti esclusi dall'obbligo del contraddittorio, rimane ferma la possibilità per l'amministrazione comunale di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti sui termini di decadenza di cui al successivo articolo 13.

Testo modificato

- gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
- gli atti relativi all'iscrizione di ipoteca, ai sensi dell'art. 77 del DPR n. 602 del 29/09/1973, fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis del citato articolo 77;
- il fermo amministrativo di beni mobili registrati art. 86 del DPR n. 602/1973, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo 86.

5. Per gli atti esclusi dall'obbligo del contraddittorio, rimane ferma la possibilità per l'amministrazione comunale di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che la mancata attivazione non determina l'annullabilità dell'atto e non si producono gli effetti sui termini di decadenza di cui al successivo articolo 13.

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

Testo attuale

Art. 12

Procedura per l'avvio del contraddittorio preventivo

1. Al fine di attivare la fase di contraddittorio preventivo, il competente ufficio comunale comunica al contribuente un apposito atto con cui dà riscontro delle violazioni che sono state rilevate, indicando lo schema di provvedimento che verrà notificato.
2. Il contribuente, ricevuta la comunicazione dello schema di atto, potrà:
 - a. nel termine di 60 (sessanta) giorni, produrre proprie controdeduzioni o inviare idonea documentazione in grado di modificare la posizione dell'ente in ordine alla contestazione prospettata; entro il medesimo termine, il contribuente ha, altresì, la possibilità di accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo;
 - b. nel termine di 30 (trenta) giorni, formulare istanza di accertamento con adesione.
3. L'atto adottato all'esito del contraddittorio non potrà essere notificato prima che siano decorsi i termini di cui al comma precedente, terrà conto delle osservazioni del contribuente e sarà motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere.
4. La comunicazione dello schema di atto, di cui al comma 2, preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Testo modificato

Art. 12

Procedura per l'avvio del contraddittorio preventivo

1. Al fine di attivare la fase di contraddittorio preventivo, il competente ufficio comunale comunica al contribuente un apposito atto con cui dà riscontro delle violazioni che sono state rilevate, indicando lo schema di provvedimento che verrà notificato. **Lo schema di atto è sottoscritto, con le stesse modalità prescritte per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento, dal Funzionario responsabile del tributo e riporta:**
 - a. il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
 - b. le maggiori imposte, sanzioni, interessi e spese dovute;
 - c. i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
 - d. il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
2. **Lo schema d'atto di cui al comma 1, non è impugnabile e, relativamente alle violazioni commesse fino al 31 agosto 2024, la sua comunicazione preclude l'applicazione dell'istituto del ravvedimento, secondo il combinato disposto di cui agli art. 5, co. 1, del D.Lgs. n. 87/2024 e 14, co. 1 del D.Lgs. 173/2024. Il pagamento dello schema d'atto si considera acquiescenza al successivo avviso di accertamento.**
3. Il contribuente, ricevuta la comunicazione dello schema di atto, potrà:
 - a. **Nel termine di 60 (sessanta) giorni, produrre proprie controdeduzioni o inviare idonea documentazione in grado di modificare la posizione dell'ente in ordine alla contestazione prospettata; entro il medesimo termine, il contribuente ha, altresì, la possibilità di accedere ed estrarre copia degli atti del**

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

*Testo attuale**Testo modificato*

fascicolo. Fatte salve specifiche richieste integrative dell'ufficio, la produzione di controdeduzioni o l'invio di documentazione può avvenire una sola volta. L'ufficio non è obbligato a riscontrare alle osservazioni del contribuente.

- b. Nel termine di 30 (trenta) giorni, formulare istanza di accertamento con adesione. L'attivazione dell'accertamento con adesione preclude il contraddittorio.

4. L'atto adottato all'esito del contraddittorio potrà essere notificato non prima che sia decorso il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dello schema d'atto e fino al termine di decadenza prescritto dalla norma. Esso terrà conto delle osservazioni del contribuente e sarà motivato con riferimento a quelle che l'Amministrazione ritiene di non accogliere.

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

*Testo attuale*CAPO V
CONCILIAZIONE GIUDIZIALEArt. 26
Rinvio

1.Trovano applicazione gli artt. 48 (*Conciliazione fuori udienza*), 48-bis (*Conciliazione in udienza*), 48-bis.1 (*Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria*) e 48-ter (*Definizione e pagamento delle somme dovute*) del D.Lgs. n. 546/1992.

*Testo modificato*CAPO V
CONCILIAZIONE GIUDIZIALEArt. 26
Rinvio

1.Trovano applicazione gli artt. 99 (*Conciliazione fuori udienza*), 100 (*Conciliazione in udienza*), 101 (*Conciliazione proposta dalla corte di giustizia tributaria*) e 102 (*Definizione e pagamento delle somme dovute*) del Decreto legislativo 14/11/2024, n. 175.

PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

*Testo attuale***Art. 28****Rimborsi e compensazioni**

1 - 4. *[omissis]*.

5. Le somme da rimborsare possono, su richiesta dell'avente diritto formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti riferibili al medesimo tributo o entrata aventi scadenza successiva a quella del credito rimborsabile. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso in compensazione con il quale l'ufficio comunica l'ammontare delle residue somme a debito o a credito e le modalità di regolazione.

6 -7. *[omissis]*.

*Testo modificato***Art. 28****Rimborsi e compensazioni**

1 - 4. *[omissis]*.

5. La modalità predefinita di rimborso è la compensazione con gli importi dovuti riferibili al medesimo tributo o entrata aventi scadenza successiva a quella del credito rimborsabile. La compensazione può essere richiesta dell'avente diritto nell'istanza di rimborso, ovvero applicata dall'ufficio ricorrendone i presupposti. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso in compensazione con il quale l'ufficio comunica l'ammontare delle residue somme a debito o a credito e le modalità di regolazione.

6 -7. *[omissis]*.